

## **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ESAMI** (approvato in CdL il 24.01.23)

### **Art. 1 Richiesta riconoscimento esami**

Con la richiesta di riconoscimento di esami lo studente chiede il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte. Possono essere riconosciuti crediti formativi svolti nell'ambito di un corso di studio universitario già concluso; nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia trasferito; nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia ritirato o sia decaduto; o quelle svolte come corso singolo.

Per gli esami sostenuti dopo il DM 509/99, la mancata indicazione dei CFU e/o del SSD rende non esaminabile la richiesta.

La domanda di riconoscimento di esami deve essere corredata, a pena di esclusione, di tutti i relativi programmi.

I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

La richiesta di riconoscimento di crediti formativi per il Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche, con autocertificazione dei titoli conseguiti, deve essere presentata alla Segreteria studenti al momento dell'immatricolazione o rinnovo iscrizione, o comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 2 Valutazione della richiesta**

La richiesta di riconoscimento di crediti formativi è esaminata dalla Commissione Pratiche Studenti che provvede a formulare un'ipotesi di riconoscimento, sulla base di criteri prestabiliti.

In particolare, la Commissione esamina i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studi e le certificazioni acquisite, ne verifica la non obsolescenza, valutandoli in base all'ordinamento del corso di studi, ai programmi degli esami superati ed a quanto previsto dal presente regolamento, dal regolamento didattico di ateneo e da quello del corso di laurea.

Sull'ipotesi di riconoscimento formulata dalla Commissione Pratiche Studenti delibera il Consiglio di Corso di Laurea e successivamente ratifica il Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 3 Criteri di valutazione**

Fermo quanto previsto all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, i criteri di valutazione della richiesta di riconoscimento di crediti formativi sono i seguenti:

1. La non obsolescenza dei contenuti formativi.
2. Non è ammessa alcuna corrispondenza tra esami sostenuti in corsi di laurea di diverso livello, anche in presenza di uguale titolo dell'esame e/o di uguale programma.

Pertanto, esami sostenuti in una laurea di II livello (specialistica o magistrale) non possono valere per la convalida in lauree di I livello; per gli esami sostenuti in corsi di vecchio ordinamento (antecedente DM 509/99) è la commissione a stabilire la pertinenza di livello ed i cfu corrispondenti. I master universitari di qualunque livello e i corsi universitari di specializzazione cui si accede con una laurea (di qualunque tipo) sono equiparati a corsi di studio di II° livello, e quindi non riconoscibili nelle lauree di classe L-24.

3. L'esame di Abilità informatiche (I anno) è propedeutico all'esame di Informatica (II anno). Quindi per il riconoscimento degli esami in INF/01, il primo esame deve essere utilizzato per il riconoscimento di Abilità Informatiche (I anno) ed un eventuale secondo esame, sempre con SSD INF/01, potrà essere utilizzato per il riconoscimento di Informatica (II anno).
4. Nessun esame può essere riconosciuto per un numero di CFU superiore. Nei casi di crediti non sufficienti a coprire l'intero esame presente nel piano di studi si procede a convalida parziale. Nel caso di convalide parziali, si procederà nella delibera di passaggio/trasferimento a indicare l'esame parzialmente convalidato che lo studente dovrà integrare, che concorrerà al voto finale dell'esame e che sarà contabilizzato per l'eventuale iscrizione ad anni successivi al primo.
5. Per gli esami parzialmente convalidati, la tipologia e il contenuto delle integrazioni sono definiti dal docente responsabile del corso. Per sostenere le integrazioni lo studente, dopo aver concordato il programma con il docente, dovrà regolarmente prenotarsi all'esame. La convalida definitiva degli insegnamenti oggetto di integrazione avverrà solo dopo l'avvenuta verbalizzazione da parte del docente del voto finale.
6. L'ammissione al II anno è prevista qualora siano riconosciuti almeno 30 CFU. Per l'accesso al III anno sarà necessaria la convalida di almeno 60 CFU.

#### **Art. 4 Esonero dall'esame General English**

Possono presentare domanda di esonero dall'esame di General English (4 CFU), gli studenti in possesso di una certificazione comprovante la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 (sono, pertanto, validi anche i livelli B2, C1 e C2) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Le certificazioni devono essere rilasciate, con i relativi livelli o punteggi minimi, da: Cambridge ESOL Preliminary English Test (PET), IELTS livello 4.5, Trinity ISE I, TOEFL iBT punteggio 57, TOEFL PBT punteggio 497.

La certificazione non deve essere stata conseguita da più di tre anni alla data della richiesta di convalida.

#### **Art. 5 Esonero dall'esame di Abilità Informatiche**

Possono presentare domanda di esonero dall'esame di Abilità Informatiche (6 CFU), gli studenti in possesso della Patente europea del computer (ECDL) oppure delle certificazioni CORE FULL, IC3, MOS, EIPASS ad essa equivalenti.

### **Art. 6 Norma di chiusura**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento didattico di Ateneo, al regolamento didattico del corso di studi Scienze e Tecniche Psicologiche e alla normativa vigente.